

Risanamento. In campo idee diverse da quelle dell'imprenditore

Ai creditori la possibilità del concordato «alternativo»

La legge 132/2015 ha introdotto (con efficacia per i procedimenti di concordato preventivo successivi all'entrata in vigore della legge di conversione) la possibilità per i creditori di presentare proposte di **concordato preventivo "alternativo" rispetto a quella formulata dal debitore**. Una volta che le varie proposte di concordato siano presentate, risulterà dunque approvata la proposta di concordato che consegue la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto (occorre però precisare che i creditori autori di una proposta di concordato "concorrente" hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una autonoma classe). Rispetto all'analogo istituto cui è possibile far ricorso nella procedura di concordato fallimentare, la novità è che nel concordato preventivo non si interviene a fallimento già dichiarato (e dunque in una situazione in cui per il debitore è già in atto una situazione di espropriazione dei beni dell'impresa) bensì prima del fallimento, quando il debitore è ancora *in bonis* e nella piena titolarità della sua capacità dispositiva (soggetta solo ad alcune limitazioni). Pertanto, consentire ai creditori di proporre un concordato in luogo del proprietario dell'impresa significa permettere una non indifferente "intrusione" nella sfera dell'imprenditore, la quale, perciò, è consentita con talune opportune cautele. A tal proposito, il nuovo articolo 163, comma 4, della legge fallimentare dispone anzitutto che i creditori possono presentare una proposta di concordato "concorrente" con quella del debitore, se:

si tratta di creditori rappresentanti almeno il 10% dei crediti;

la proposta di concordato presentata dal debitore non assicuri il pagamento di almeno il 40% dei creditori chirografari (la percentuale scende però al 30% con il concordato in continuità).

Il ricorso alla proposta di concordato alternativa è però escluso qualora la relazione del professionista (articolo 161, comma 3, della legge fallimentare) attesti che la proposta del debitore assicuri il pagamento di almeno il 40% dell'ammontare dei crediti chirografari (percentuale che si abbassa al 30% nella fattispecie del concordato con continuità). La possibilità per i creditori di formulare una proposta alternativa di concordato dovrebbe pertanto costituire un deterrente per il debitore a presentare una proposta di concordato che assicuri il pagamento di una quota inferiore al 40% dei creditori chirografari (oppure inferiore al 30% nel caso di concordato con continuità). Occorre inoltre sottolineare che per il ricorso alla proposta di concordato "concorrente" hanno legittimazione i soli creditori (mentre non ha legittimazione alcun altro terzo); si deve trattare inoltre di creditori concorsuali (devono essere cioè muniti di un titolo anteriore alla domanda) che rappresentino almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'articolo 161, comma 2, lettera a), della legge fallimentare. A garanzia poi del fatto che il debitore non abbia alcuna influenza sulla proposta alternativa di concordato, è esclusa la legittimazione a formulare detta proposta alternativa per i soggetti che, rispetto al debitore, siano soggetti controllanti o controllati ovvero siano soggetti che, con l'impresa debitrice, siano sottoposti a comune controllo.

È stato inoltre sancito che la proposta alternativa di concordato possa prevedere l'intervento di soggetti terzi e di conseguenza che, se il debitore abbia la forma di Spa o di Srl, possa farsi luogo a un aumento di capitale della società debitrice a favore di costoro e, quindi, con esclusione o limitazione del diritto d'opzione; e ciò, sia al fine di consentire la ricapitalizzazione della società debitrice (che si trova in una situazione di dissesto) sia al fine di permettere l'ingresso nella compagine sociale di nuovi soggetti. A quest'ultimo riguardo, è stato "sterilizzato" in anticipo l'eventuale conflitto che potrebbe insorgere tra i creditori che hanno proposto l'aumento di capitale, gli amministratori che dovrebbero convocare l'assemblea e i soci che dovrebbero deliberare questo aumento di capitale "imposto" da un terzo: l'articolo 185, comma 6,

LE CONDIZIONI La proposta può arrivare da chi abbia almeno il 10% dei crediti e se l'impresa paga meno del 30 o 40% dei debiti

CORRELATI

Concordato fallimentare

Il rilancio di concordati e accordi

Ristrutturazioni, perdite su crediti senza deduzione

La spiaggia di Effebi per salvare Baglietto

Transazione fiscale estesa all'Iva

della legge fallimentare concede infatti al tribunale il potere di sostituire l'organo amministrativo con un amministratore giudiziario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani